

d') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7¹⁾ Riordinamento del servizio sanitario provinciale

1) Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO III

Prestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e partecipazione alla spesa

Capo I

Livelli di assistenza

Art. 33 (Assistenza ospedaliera in forma indiretta)




(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale, a condizione che esse non dispongano già di un'assicurazione privata o di altre forme di indennizzo individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall'assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta Provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita . [70\)](#)


(1/bis) La Giunta provinciale può condizionare il rimborso delle prestazioni al rispetto di requisiti di qualità ed appropriatezza. [71\)](#)

(2) Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria, la Giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla struttura ed i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione. [72\)](#)


(3) Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità. La commissione decide in via definitiva sull'esito del ricorso. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da sei membri, oltre all'assessore provinciale alla Sanità, o un suo delegato, che la presiede. Almeno quattro membri sono medici ed almeno uno di essi è libero professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali. [73\)](#)


(4) Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.


 Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216 - Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13

 Delibera 25 marzo 2013, n. 450 - Approvazione di linee guida per l'implementazione di un sistema funzionante tramite Web per la gestione dell'erogazione gratuita di prodotti senza glutine ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123

 Delibera 14 gennaio 2013, n. 55 - Determinazione delle tariffe giornaliere per le prestazioni sanitarie erogate in strutture residenziali per anziani e sul territorio in provincia di Bolzano a favore di persone assicurate all'estero

 Delibera 5 novembre 2012, n. 1652 - Approvazione di principi generali ai fini dell'erogazione gratuita di prodotti senza glutine ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123

 Delibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)

 Delibera 30 dicembre 2011, n. 2081 - Determinazione del nuovo sistema di rimborso per l'assistenza indiretta in regime di ricovero (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014)



TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403 - Assistenza ospedaliera indiretta - diritto al rimborso secondo il tariffario provinciale - procedura informatica per la classificazione del ricovero - nessuna discrezionalità da parte dell' A.S.L.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione - diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche - parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005 - Prestazioni sanitarie all'estero - concorso nelle spese - condizioni



Gutachten Nr. AW-7919/818 vom 02.02.2001 - Gesundheitswesen - Rückerstattung von Krankenhauskosten im Ausland - Aufenthalt aus touristischen Gründen - Höhe des Anspruchs auf Rückerstattung bei besonderer Dringlichkeit

70) L'art. 33, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#), e poi dall'art. 21, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

71) L'art. 33, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 2, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

72) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 11 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

73) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 11 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

Art. 34 (Assistenza specialistica indiretta)



(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell'Unione Europea. [74](#)

(2) Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. [75](#)

(3) Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.

(4) Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. [76](#)

(5) [77](#)

(6) Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall'erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa. [78](#)

(7) Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.



Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216 - Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13



Delibera 15 aprile 2014, n. 450 - Approvazione dei criteri per l'assistenza specialistica indiretta di cui all'articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e revoca della delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012



Delibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014)



Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608 - Approvazione dei criteri per l'assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all'articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all'articolo 34 comma 2 della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione - diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007 - Verweigerte Rückvergütung der im Ausland angefallenen Arztkosten - Gerichtsbarkeit des ordentlichen Richters



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006 - Spese sanitarie all'estero in assenza di autorizzazione - domanda di rimborso - giudice ordinario



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori



Parere N. MP-8801/3439 del 06.06.2005 - Assistenza specialistica indiretta fruita all'estero - diritto al rimborso senza previa autorizzazione

74)L'art. 34, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 9, della [L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.](#)

75)L'art. 34, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 5, della [L.P. 13 maggio 2011, n. 3.](#)

76)L'art. 34, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 6, della [L.P. 13 maggio 2011, n. 3.](#)

77)L'art. 34, comma 5, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della [L.P. 13 maggio 2011, n. 3.](#)

78)Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 11 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6.](#)